

COMUNE DI ACCADIA Provincia di Foggia



REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 14.11.2011

REGOLAMENTO REGIONALE N. 11 DELL'11.04.2017

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Accadia con deliberazione di C.C. n. 23 del 31.07.2019

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Legge 7 marzo 1986 n. 65

Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale.

Decreto Ministeriale (Ministero dell'Interno) 4 marzo 1987 n. 145.

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2000 n. 225

Regolamento recante modifiche al D.P.R.. 3 maggio 1982, n. 378, in materia di accesso del personale della polizia municipale allo "schedario dei veicoli rubati " presso il centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza.

Decreto Ministeriale del 29 maggio 2001

Collegamento dei sistemi informativi a disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale con lo schedario dei veicoli rubati del centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza.

Decreto Ministeriale del 11 agosto 2004 n. 246

Regolamento recante "Norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitata allo svolgimento di compiti di polizia stradale ".

Decreto Ministeriale del 27 aprile 2006 n. 209

Regolamento recante "individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia Locale - art. 93, comma 11, C.d.S. e art. 246, comma 2 regolamento di esecuzione del C. d. S.'.

Decreto Ministeriale del 23 marzo 2007 Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle forze di polizia e dei corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.

Decreto Presidente Repubblica 3 Maggio 1957 n. 686.

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PROVVEDIMENTI REGIONALI

Legge Regione Puglia del 14 dicembre 2011 n. 37 Ordinamento della Polizia Locale.

Legge Regione Puglia del 5 marzo 2012 n. 2 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della Polizia Locale).

Regolamento attuativo regionale n.11 dell'11.04.2017 –Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.44.del 12.04.2017;

INDICE

- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Contenuti del regolamento

TITOLO II Funzioni e compiti

- Art. 3 Ambito territoriale
- Art. 4 Funzioni del personale di Polizia Locale
- Art. 5 Funzioni di Polizia giudiziaria
- Art. 6 Funzioni di Polizia Pubblica sicurezza
- Art. 7 Funzioni di Polizia stradale
- Art. 8 Servizio di polizia amministrativa
- Art. 9 Servizio di polizia edilizia
- Art 10 Servizio di polizia rurale
- Art.11 Servizio di polizia commerciale ed annonaria
- Art.12 Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 13 Collaborazione con le altre forze di polizia
- Art. 14 Protezione civile e emergenze
- Art. 15 Rapporti esterni

TITOLO III Ordinamento del Servizio

- Art. 16 Dipendenza dal servizio
- Art. 17 Organizzazione del servizio
- Art. 18 Ordinamento strutturale della Polizia Locale
- Art. 19 Ordinamento organico di Polizia Locale
- Art. 20 Gradi e distintivi

TITOLO IV Attribuzioni e compiti degli appartenenti al Servizio di P.L.

- Art. 21 Rapporto gerarchico
- Art. 22 Attribuzioni del Responsabile del Servizio di polizia locale
- Art. 22 Bis Attribuzioni del Vice Comandante di polizia locale
- Art. 23 Operatori Agenti di polizia locale

TITOLO V Accesso al corpo o servizio e formazione professionale

- Art. 24 Accesso al Corpo o Sevizio di polizia locale
- Art. 25 Formazione ed aggiornamento professionale
- Art. 26 Addestramento fisico e pratica sportiva
- Art. 27 Pari opportunità

TITOLO VI Norme relative allo svolgimento del servizio

- Art. 28 Tipologia del servizio
- Art. 29 Ordine e disposizioni di servizio
- Art. 30 Orario e turni di servizio
- Art. 31 Servizio giornaliero
- Art. 32 Reperibilità
- Art. 33 Mobilità, comandi, distacchi e missioni

TITOLO VII Norme di comportamento

- Art. 34 Norme generali di condotta
- Art. 35 Comportamento al pubblico
- Art. 36 Rapporti interni

- Art. 37 Reclami
- Art. 38 Obbligo di servizio
- Art. 39 Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 40 Saluto

TITOLO VIII Dotazione

- Art.41 Uniformi
- Art. 42 Tesserino di riconoscimento
- Art. 43 Strumenti in dotazione e distintivi
- Art. 44 Armamento
- Art. 45 Strumenti di autotutela
- Art. 46 Cessazione dal servizio

TITOLO IX Responsabilità e riconoscimenti

- Art. 47 Responsabilità disciplinare
- Art. 48 Casi di assenza dal lavoro
- Art. 49 Accertamenti sanitari
- Art. 50 Difesa in giudizio
- Art. 51 Riconoscimenti

TITOLO X Responsabilità e riconoscimenti

- Art. 52 Bandiera
- Art. 53 Festa annuale del Servizio di polizia locale
- Art. 54 Spirito di Corpo

TITOLO XI Responsabilità e riconoscimenti

- Art. 55 Norme di rinvio
- Art. 56 Entrata in vigore

TITOLO I ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 – Istituzione

- 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale previste dalla Legge 7/3/86, n. 65 "Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale"; dalla Legge Regione Puglia 14 dicembre 2011, n. 37 "Ordinamento della Polizia Locale" e dal Regolamento Regionale dell'11/4/2017 n. 11 "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" del già istituito Servizio di Polizia Municipale del Comune di Accadia.
- 2. Il Corpo o il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di Polizia, in particolare quella Locale, Urbana, Rurale e Amministrativa e ad ogni materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle Leggi e dai Regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale. Ad esso è demandata, in via principale, l'attività di sicurezza, tutela e di ausilio ai cittadini. Allo stesso compete inoltre l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione, affinché i comportamenti dei singoli non pongano in essere condizioni che creino turbative per la collettività.

Art. 2 - Contenuto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, al fine di assicurare un efficiente ed efficace servizio di polizia locale, disciplina il servizio di Polizia Locale e l'organizzazione del Servizio.
- 2. Lo svolgimento delle funzioni di polizia locale asserisce l'ambito territoriale del Comune di Accadia che assume così nuova denominazione di "Servizio di Polizia Locale".
- 3. Ai sensi dell'art. 7/1°c. della Legge n. 65/1986, viene confermato il Corpo o Servizi di Polizia Locale vista la disposizione transitoria di cui all'art. 24 della L.R. Puglia n° 37/2011.
- 4. Lo stato giuridico ed economico degli appartenenti al Servizio è disciplinato dalle norme in tema di lavoro alle dipendenze della P.A., dai C.C.N.L. e dai contratti decentrati integrativi
- 5. La dotazione organica è determinata dalla Giunta Comunale nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6 della L.R. Puglia 14 dicembre 2011 n. 37.
- 6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle relative fonti normative e regolamentari riguardanti la materia.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPITI

Art. 3 – Abito territoriale

L'ambito ordinario delle attività del Servizio di Polizia Locale coincide con il territorio del Comune di Accadia.

Art. 4 – Funzioni del persolale di Polizia Locale

- 1. Le funzioni e i compiti del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio del Comune, comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nel centro urbano ed in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.
- 2. Il personale del Corpo o Servizio di Polizia Locale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio di appartenenza ed in relazione alle materie di competenza del Comune o delegate dalla Regione:
- a) polizia amministrativa locale;

- b) polizia annonaria;
- c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
- d) polizia edilizia;
- e) polizia ambientale e mineraria;
- f) polizia rurale, faunistica e ittico venatoria;
- g) polizia stradale;
- h) polizia giudiziaria, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
- i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione statale:
- j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
- k) vigilanza sull'integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi comunali;
- m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
- n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
- q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
- r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
- s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.
- 3. Competono alla Polizia Locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.
- 4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, di norma e fatte salve situazioni motivate, non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsto dalla L.R. Puglia37/2011 e ss.mm.ii.
- 5. Sono sempre consentite le seguenti attività esterne, al di fuori del territorio di appartenenza:
- a) Missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'autorità giudiziaria;
- b) Operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) Impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi, per la realizzazione di interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate

Art. 5 - Funzioni di polizia giudiziaria

- 1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita funzioni di polizia giudiziaria assumendo la qualità di:
 - a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
 - b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice di Procedura Penale;
 - c) Ufficiali di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo e al Comandante;
 - d) Agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 comma 1° lett. c) della legge 65/1986

Questo servizio attua la finalità di prendere notizia dei reati, impedire che vengano portate a conseguenze ulteriori, assicurare le prove, ricercare i colpevoli, collaborare all'applicazione della legge penale.

Questo servizio opera sempre e solo alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria; espleta gli atti ed i servizi previsti dalla legislazione statale vigente.

L'autorità giudiziaria ha facoltà di disporre dei servizi istituiti con il presente regolamento, e del personale, nei limiti delle attribuzioni e delle funzioni di polizia di cui è titolare il comune

Art. 6 - Funzioni di pubblica sicurezza

- 1. Il personale di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- 2. Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco comunica i necessari dati anagrafici e giuridici degli addetti al servizio di Polizia Locale al Prefetto, il quale conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a coloro nei cui confronti sia stato accertato preventivamente il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
- 3. La qualità di agente di pubblica sicurezza, una volta conferita, può venir meno soltanto per la perdita di uno dei requisiti soggettivi sopra richiamati. Al relativo accertamento provvede il Prefetto con proprio provvedimento, sentito il Sindaco.

Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza consistono nel collaborare con le forze di Polizia di Stato per specifiche operazioni.

La competente autorità della Polizia di Stato al fine di fruire della collaborazione degli addetti al servizio di Polizia Locale rivolge apposita e motivata richiesta, anche verbale, al Sindaco, il quale ne rilascia preventiva disposizione, e nei casi di urgenza direttamente al Comandante della P.L. Questo servizio assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e della loro incolumità. Tutela la proprietà, cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze. Provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. Espleta l'attività esecutiva e di vigilanza preordinata all'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza di cui è titolare il comune.

Art. 7 - Funzioni di polizia stradale

- 1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia stradale curando:
- a) la prevenzione e l'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale, svolgere indagini, rapporti e quant'altro è previsto dal Codice della Strada;
- b) le rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) effettuare studi sul traffico, svolgere attività propositiva e di ricerca

Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 8 - Servizio di polizia amministrativa

Assicura l'applicazione delle misure preventive e repressive affinché dall'azione dei privati non derivino danni alla comunità cittadina ed ai consociati, e vengano osservate le limitazioni imposte dalla legge e dalle altre disposizioni normative statali, regionali, provinciali e comunali all'attività dei singoli.

Il servizio di polizia amministrativa espleta l'attività istruttoria e di vigilanza preordinata all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa del comune.

Art. 9 - Servizio di polizia edilizia

Assicura che l'attività edilizia ed urbanistica che si svolge nel territorio comunale risponda e sia conforme alla legislazione statale e regionale vigente, ai regolamenti edilizi, alle previsioni e normative contenute negli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Questo servizio espleta l'attività di vigilanza preordinata all'esercizio delle funzioni di controllo edilizio ed urbanistico di cui è titolare il comune.

Art. 10 - Servizio di polizia rurale

Questo servizio espleta l'attività esecutiva e di vigilanza preordinata all'esercizio delle funzioni di polizia rurale del comune.

Art. 11 - Servizio di polizia commerciale ed annonaria

Questo servizio assicura che tutte le attività economiche e produttive che si svolgono nel territorio comunale siano conformi alla legislazione statale e regionale vigente, ai regolamenti comunali, alle previsioni e alle normative contenute negli strumenti di pianificazione ed attuativi.

Questo servizio espleta l'attività esecutiva e di vigilanza preordinata all'esercizio delle funzioni di polizia commerciale ed annonaria del comune.

Art. 12 - Obbligo di intervento e di rapporto

- 1. Gli appartenenti al servizio hanno l'obbligo dell'intervento, al fine di prevenire e reprimere ogni infrazione alle norme legislative e regolamentari inerenti alla materia di competenza della Polizia Locale, nonché di intervenire in occasione di incidenti stradali o di qualunque genere di infortunio.
- 2. È escluso dall'obbligo di intervento il personale per il quale è stato impartito ordine di servizio che rivesta carattere riservato.
- 3. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
- 4. Al termine del servizio tutti gli addetti ai servizi esterni devono compilare una scheda di servizio ove si dia contezza delle zone oggetto di controllo durante il servizio espletato motivando eventualmente le ragioni per cui non sia stato possibile attuare anche in modo parzialmente le disposizioni impartite nell'ordine di servizio giornaliero.

Art. 13 – Collaborazione con le altre forze di polizia

- 1. Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio competenza, collabora con le altre Forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.
- 2. Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Sindaco.

Art. 14 - Protezione Civile ed Emergenze

1. Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali, provinciali e regionali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 37/2011 e dal piano comunale di protezione civile.

Art. 15 – Rapporti esterni

1. Tutte le richieste di intervento degli uffici comunali competenti per materia sono rivolte al comando. E' fatto divieto al dipendente personale di corrispondere direttamente alle richieste, salvo i casi di necessità, da rapportare, il più presto possibile, al Comandante Responsabile del servizio.

TITOLO III ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 16 - Dipendenza del Servizio

- 1. Al Servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e 9 della Legge quadro 7/3/1986 n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale n.37/2011.
- 2. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, tenuto conto anche delle specifiche funzioni del Comune previste dall'art. 4 L.R. 37/2011, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla Legge e dai Regolamenti; Il Responsabile del Servizio/Comandante, è responsabile esclusivamente verso il Sindaco della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione e dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla Polizia Locale:
- 3. Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di altro settore od area amministrativa, né essere posto alle dipendenze di un responsabile di diverso settore od area amministrativa, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 37/2011.
- 4. Restano escluse dalla delega le attribuzioni relative alle funzioni di polizia giudiziaria, stradale, e pubblica sicurezza previste dalla Legge, per le quali dipende operativamente dalla competente A. G. o di P. S.

. Art. 17 – Organizzazione del Servizio

1. Il servizio di Polizia Locale è cosi organizzato:

a) Servizio Segretaria Comando

competenze: gestione delle procedure amministrative e gestionali per le forniture e i servizi del Comando P. L.; gestione del rilascio contrassegno invalidi, gestione del protocollo, predisposizione di ordinanze per la viabilità, rilascio di autorizzazioni di competenza del Comando P. L., gestione del servizio impianti pubblicitari, servizi di segreteria per il Comando P. L.; informatizzazione degli uffici del Comando di Polizia Locale;

b) Servizi /Ufficio Informazioni;

competenze: accertamenti anagrafici, verifiche richieste da altri uffici comunali su beni immobili, accertamenti di proprietà immobiliari, accertamenti dello stato reddituale, accertamenti e verifiche richieste da altri uffici comunali e altri Enti

c) Servizi /Ufficio Verbali

competenze: gestione di tutte le fasi delle procedure sanzionatorie dei verbali del codice della strada e delle altre violazioni amministrative, rapporti con altri Enti per la notifica di atti sanzionatori, adempimenti previsti da sanzioni accessorie del codice della strada, validazione di violazioni rilevate con l'utilizzo di sistemi automatici, gestione dell'informatizzazione dell'ufficio contravvenzioni e del collegamento con le banche dati, gestione delle procedure di rateizzazione delle sanzioni, gestione delle procedure di riscossione coattiva.

d) Servizi /Ufficio Contenzioso

competenze: gestione delle richieste di autotutela, dei ricorsi innanzi al Prefetto e al Giudice di Pace, gestione dei fermi amministrativi, dei sequestri, dei veicoli in custodia giudiziale e procedure per la loro alienazione.

e) Polizia Stradale e Controllo del Territorio;

competenze: pianificazione coordinamento e controllo dei servizi esterni disposti per il controllo della viabilità e per l'infortunistica stradale; gestione dei rapporti di infortunistica stradale; controlli del territorio per garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali; gestione degli impianti di videosorveglianza urbana; pianificazione di interventi della Polizia Locale e di volontari richiesti dalla protezione civile; servizi di rappresentanza e servizi di vigilanza presso la sede comunale; coordinamento di servizi di pubblica sicurezza con altre forze di polizia; gestione dei TSO e ASO; controllo delle attività degli ausiliari del traffico, se previsti; gestione dei servizi di viabilità ordinari e per eventi e manifestazioni pubbliche; gestione delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

f) Polizia Annonaria e Amministrativa;

competenze: gestione delle aree mercatali, controlli delle attività artigianali, pubblici esercizi e commerciali sia in sede fissa che su area pubblica, controllo di dehors e occupazioni di suolo pubblico, controlli previsti dal Tulps e da regolamenti comunali per la disciplina del commercio; controlli per l'inquinamento acustico determinato da pubblici esercizi; controlli da effettuarsi congiuntamente all'ASL per aspetti igienico - sanitari di attività economiche; controlli impianti pubblicitari; controlli inerenti l'esazione di canoni e tributi locali; controlli annonari e rilascio pareri su richiesta di uffici comunali o altri Enti;

g) Polizia Giudiziaria Edilizia e Ambientale;

competenze: ricezione di denunce e querele, informative all'Autorità Giudiziaria per reati vari di competenza della Polizia Locale e atti delegati di P.G; controlli in materia urbanistica - edilizia; controlli in materia ambientale a tutela di ogni forma di inquinamento; coordinamento dei controlli in materia ambientale da parte di associazioni di volontari convenzionate con l'Ente; verifiche e accertamenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria, dall'ufficio tecnico comunale, dall'ASL e da altri Enti in materia edilizia e ambientale; interventi di polizia veterinaria e polizia rurale ove di competenza della Polizia Locale;

Art. 18 - Ordinamento strutturale della di Polizia Locale

- 1. La dotazione organica del servizio di Polizia Locale è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio.
- 2. Le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dagli strumenti di pianificazione e regolamentari dei singoli Enti; mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono quelle previste dal presente regolamento, dalle leggi Nazionale, Regionale e regolamenti vigenti in materia.
- 3. Essa deve tener conto nell'organizzazione del Corpo o servizio di Polizia Locale di quanto disciplinato dall'art. 6 comma3 della L. R. n. 37/2011, prevedendo almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti.

Art. 19 – Categorie professionali.

- 1. Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale sono istituite le seguenti figure professionali, secondo criteri di economicità e funzionalità:
- a) Responsabile del Servizio di P.L. Comandante
- b) Vice Comandante
- c) Agente di Polizia Locale.

Art. 20 – Gradi e Distintivi

- 1. Nell'ambito della dotazione organica del servizio di Polizia Locale e delle categorie professionali di appartenenza, sono attribuiti i gradi e distintivi identificativi, che hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale. Essi vengono assegnati secondo quanto statuito dal Regolamento della Regione Puglia n. 11 del 11 aprile 2017, dell'allegato "C" del sopra citato regolamento.
- 2. All'interno di ciascuna categoria si articolano i gradi determinanti la scala gerarchica.
- 3. Il passaggio da un grado all'altro, all'interno della stessa categoria, è possibile in base ai criteri di anzianità di servizio nel Comando di Polizia Locale, rendimento, meriti di servizio, provvedimenti disciplinari adottati o in corso di adozione.
- 3. Per il Responsabile del Servizio/Comandante il riconoscimento formale dei distintivi di grado è disposto con decreto sindacale.
- 4. In fase di prima applicazione del Regolamento Regione Puglia n° 11 del 11/04/2017, ai fini dell'attribuzione dei distintivi di grado, sono conservati e fatti salvi i requisisti già maturati a seguito di provvedimento amministrativo definitivo avvenuto con specifica nomina e posseduti alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 11/2017. Sono fatte salve le qualifiche di Ufficiale di Polizia Giudiziaria avvenute con specifica nomina, prima del presente Regolamento di Polizia Locale.

TITOLO IV ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENETI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art-21 - Rapporto gerarchico

1. L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti alla Polizia Locale, o secondo dalla dotazione organica del comando, i quali sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore, nei limiti del loro stato giuridico.

Art. 22 – Attribuzioni e doveri del Responsabile del Servizio di Polizia Locale

- 1. Il Responsabile della Polizia Locale/Comandante è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e dell'utilizzo delle risorse in dotazione ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 65/86.
- 2. In conformità agli obbiettivi generali dell'Amministrazione Comunale, il Comandante Responsabile del Servizio:
- a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi;
- b) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- c) può intervenire di persona per organizzare coordinare i servizi con quelli delle altre Forze di polizia, della Protezione Civile, delle associazioni o servizi di volontariato civico, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione:
- d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al servizio;
- e) cura le relazioni con le altre strutture del Comune, allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa; mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di Pubblica Sicurezza e con le Autorità Civili e Militari, nello spirito di collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale;
- f) rappresentare il Servizio di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione dì funzioni e manifestazioni pubbliche;
- g) rispondere al Sindaco o all'Assessore delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute;
- h) è delegato a vigilare sulle attività commerciali ed esercizi pubblici;
- i) è delegato dal Sindaco a rappresentare l'Amministrazione Comunale nei giudizi di opposizione ex art. 22 della Legge 689/81, sui verbali di contestazione e accertamento, elevati da appartenenti al Servizio di P.L. per violazioni dagli stessi accertate in materia di Codice della Strada;
- l) esprime pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- i) può svolgere servizio in abiti civili in caso di particolari necessità legate ai compiti d'istituto.
- 1) emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- m) cura la corretta procedura nella formazione deli atti amministrativi firmandone la relativa proposta, preparare il bilancio consuntivo e preventivo delle spese di gestione curando le deliberazioni e le relative determinazioni di spesa.
- 3.In caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'agente di P.L. più anziano presente in servizio.

Art. 22 BIS – Attribuzioni e doveri del Vice Comandante del Servizio di Polizia Locale

Il vice comandante ha il dovere di coadiuvare il Responsabile del Servizio/Comandante in tutte le sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento o durante la vacanza di posto. In particolare dovrà controllare l'efficienza degli Uffici/Servizi al fine dell'esatta osservanza della programmazione ed organizzazione così come disposto dal Responsabile del Servizio /Comandante, in modo che siano assicurate le esigenze di coordinamento degli indirizzi operativi e dell'unità dell'azione amministrativa del Corpo/Servizio medesimo, nonché la verifica della tenuta dei rapporti giornalieri

di servizio degli agenti. Per ricoprire tale ruolo occorre aver superato apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

Art. 23 – Operatori Agenti di Polizia Locale

- 1. Gli operatori di Polizia Locale espletano tutte le mansioni istituzionali derivanti alle funzioni di istituto, con riferimento alle attività di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza che richiedono una specifica conoscenza tecnica di Leggi e Regolamenti. Intervengono pertanto direttamente nell'accertamento delle violazioni amministrative e dei reati di competenza. Trasmettono tutti gli atti all'ufficio competente per materia affinché questo completi, ove necessario, il procedimento intrapreso e sottoponga gli atti al visto del Responsabile di Servizio/ Comandante.
- 2. Inoltrano al Responsabile di Servizio/Comandante, le relazioni di servizio o proposte che ritengano opportuno formulare in seguito alle esperienze di lavoro maturate. Partecipano ai corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, promuovendo e orientando, con proposte concrete, le iniziative didattiche.
- 3. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e l'apparecchiatura tecniche, di cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali.

TITOLO V

ACCESSO AL CORPO O SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 24 - Accesso al Corpo o Servizio di Polizia Locale

- 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, e dell'art. 11 commi 5 e 6 della L.R. 37/2011 ed avuto riguardo al disposto dell'art.1, comma 1°, del presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, oltre ai requisiti generali previsti dal CCNL, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al DPR487/94 e 165/2001, sono richiesti i seguenti requisiti particolari per l'accesso dall'esterno al Servizio di Polizia Locale:
- a) possesso della patente di guida cat. "A" e possesso della patente di guida cat. "B", ovvero possesso della patente di guida cat. "B" conseguita prima del 24 aprile 1988;
- b) idoneità fisica ed attitudinale;
- c) altezza individuata in cm. 160 per le donne e cm. 165 per gli uomini;
- d) disponibilità a ricoprire tutte le mansioni affidategli inerenti alla propria figura, compresa quella
- di Agente di Pubblica Sicurezza nonché l'incondizionata disponibilità all'uso di tutte le strumentazioni ed alla conduzione dei veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Locale;
- 2. Il possesso dei requisiti fisici attitudinali necessari per l'idoneità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, sono accertate prima dell'espletamento delle prove scritte.
- I requisiti sono:
- sana e robusta costituzione fisica;
- senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;
- visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle quattro diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
- funzione uditiva normale;
- e) Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione al Servizio di P.L. le seguenti imperfezioni e d'infermità:
- l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
- I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

- 3. L'accesso alla funzione di Comandante, Responsabile del Servizio di Polizia Locale avviene tramite concorso pubblico per esami, per titoli oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale, con il possesso della Laurea triennale o Laurea V.O., Specialistica, Magistrale.
- 4. Il conferimento temporaneo o ad interim del Comando, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente in conformità delle modalità di cui alla lett. d) del comma 3 dell'alt. 6 della L.R. n. 37/2011 e ss.mm.ii.
- 5. Avere espletato per un minimo di due anni la funzione di Responsabile del Servizio della Polizia Locale dell'Ente, con titoli valutabili di studio, di servizio e titoli vari.
- 6. I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale di Polizia Locale sono disciplinati dall'Ente Comunale con apposito Regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Art. 25 Formazione ed aggiornamento professionale

- 1. È' obbligatoria la partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della Polizia Locale, compreso il Responsabile del Servizio/Comandante, secondo il sistema permanente di formazione del personale della Polizia Locale previsto dall'art. 20 della L.R. n. 37/2011.
- 2. L'Amministrazione Comunale e i vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti, rispettivamente, a far frequentare e frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base, ai sensi dell'art. 21, 1° comma lett. a) e 2 della Legge Regionale n. 37/2011.
- 3. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi di Polizia Locale.
- 4. L'Amministrazione Comunale deve consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni la partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento, l'orario dei corsi è considerato servizio.
- 5. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio attraverso lezioni, seminari o giornate di studio, la cui partecipazione è obbligatoria.
- 6. La frequenza del Corso e l'eventuale risultato sono annotati nei fascicoli personali degli interessati e costituiscono titoli valutabili.
- 7. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Comunale.

Art. 26 - Addestramento fisico e pratica sportiva

- 1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Locale allo scopo di garantire la preparazione ed il ritempera mento psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
- 2. Il Responsabile del Servizio programma, e propone alla Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

Art. 27 - Pari opportunità

- 1. Le regole di funzionamento del Servizio di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
- 2. E' cura del Responsabile del Servizio rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
- 3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada"; nel contempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni.

TITOLO VI

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 28 – Tipologia del servizio

- 1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di Polizia Locale:
- a. Servizi appiedati;
- b. Servizi a bordo di veicoli;
- c. Servizi interni.
- d. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o radiotelefonico al Comando da tenere costantemente accesi durante il servizio.

I servizi interni attengono sia a compiti d'istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto personale appartenente al Servizio ed anche personale di idoneo profilo professionale amministrativo. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchica-funzionale del Servizio.

Art. 29 – Ordine e disposizioni di servizio

- 1. Il Responsabile del Servizio/Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio giornalieri, settimanali o mensili, indicando per ciascun dipendente:
- turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Gli ordini di servizio, per i servizi serali o notturni o per eventi o manifestazioni particolari, hanno di norma una propria e distinta programmazione.
- 2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente ovvero, in casi di necessità, impartiti verbalmente.
- 3. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni.
- 4. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico. Eventuali cambi di turno o richieste di modificazione del servizio, se richiesti dal personale dipendente, dovranno essere motivati ed espressamente autorizzati dal Comandante Responsabile del Servizio.

Art. 30 - Orario e turni di servizio

- 1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Servizio è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.
- 2. Quando ricorrano necessità straordinarie e non programmabili o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato ed in turni diversi da quelli ordinari.
- 3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi.
- 4. Il personale della Polizia Locale è tenuto allo scrupoloso rispetto degli orari di lavoro e/o turni di servizio, rimanendo operativi per tutto l'arco del turno.

Art. 31 - Servizi giornalieri

- 1. I servizi giornalieri sono organizzati nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile del servizio in relazione alle effettive esigenze, che periodicamente riferisce al Sindaco sull'andamento operativo dell'ufficio.
- 2. Le richieste di congedo ordinario, recupero riposo settimanale (non usufruito) o anticipo riposo

settimanale, devono essere inoltrate almeno tre giorni prima e nel contempo il Comandante esprime, per iscritto, la volontà di concessione.

Art. 32 - Reperibilità

- 1. Per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria emergenza non prevedibili, è attivato l'istituto della reperibilità, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di lavoro di comparto e dal vigente Regolamento Comunale.
- 2. A tal fine, il personale interessato ad essere inserito nei turni della reperibilità, deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato e tenere acceso il telefono di servizio.
- 3. Oltre ai casi di straordinaria emergenza il Comandante, su richiesta dell'Amministrazione, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente C.C.N.L..e dal contratto decentrato integrativo.

Art. 33 – Mobilità, comandi, distacchi e missioni

- 1.I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella del Servizio di Polizia Locale.
- 2.I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale, sentito il Responsabile del Servizio.
- 3. Gli appartenenti al servizio possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio per soccorso in caso di calamità e disastri sono ammissibili se rientranti nel piano provinciale di protezione civile, se richieste dalla Prefettura o dalla Regione; comunque devono essere precedute dalla autorizzazione del sindaco, e ne deve essere data preventiva comunicazione al prefetto. Le missioni presso altri comuni per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, o per rinforzare altri Corpi o servizi per la realizzazione di interventi integrati di Polizia Locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate, possono essere autorizzate solo per l'espletamento di compiti istituzionali inerenti alle funzioni di Polizia Locale. In tali casi l'Amministrazione provvede a formulare, d'intesa con i comuni od amministrazioni interessati, appositi piani o accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese. Tali piani o accordi devono contenere espressamente l'orario di servizio del personale inviato in missione, tranne se non prevedibile, la località presso cui il servizio verrà espletato, la natura dello stesso, la definizione dei rapporti economici.

TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 34 - Norme generali di condotta

- 1. Il personale della Polizia Locale conforma la sua condotta alle prescrizioni del Regolamento Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n.590 del 08.04.2014 e avente ad oggetto "codice deontologico di comportamento per il personale di polizia locale" per cui deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività.
- 2. Esso deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'Amministrazione Comunale e al Corpo o servizio di Polizia Locale.
- 3. Il personale della Polizia Locale è altresì tenuto al rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, del codice di comportamento aziendale e del piano di prevenzione della corruzione.

Art. 35 - Comportamento in pubblico

- 1. L'appartenente al Servizio deve corrispondere alle richieste dei cittadini, se legittime, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
- 2. Quando opera in abiti civili, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.
- 3. Deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo o Servizio e dei colleghi.
- 4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessino il servizio.
- 5. Deve evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi ed all'immagine della Pubblica Amministrazione.
- 6. Inoltre, deve:
- usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
- curare l'integrità e la pulizia della propria persona e della divisa.
- 7. Al personale della Polizia Locale è fatto divieto:
- di fumare, in violazione della normativa vigente, e bere alcolici durante lo svolgimento del servizio;
- di usare gesti, frasi o di compiere atti contrari alla buona educazione ed al buon costume.
- di intrattenersi durante il servizio in conversazioni telefoniche private salvo per casi urgenti

Art. 36 - Rapporti interni

- 1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Servizio vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
- 2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori e dei colleghi tutti.
- 3. Gli addetti sono tenuti ad eseguire con diligenza le disposizioni, attinenti al servizio o alla disciplina, impartite dai superiori gerarchici.
- 4. Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti, l'addetto alla Polizia Locale dovrà chiedere istruzioni al responsabile dell'unità di appartenenza. Nel caso in cui non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superare i medesimi ostacoli con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizio al servizio e di ciò darne notizia al superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
- 5. In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza, per cui l'addetto al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve fame rimostranza motivata o scritta allo stesso informando per opportuna conoscenza il Comandante. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 37 – Reclami

1. Gli appartenenti al Corpo o Servizio di Polizia Locale possono rivolgere, seguendo l'ordine gerarchico, al Comandante, richieste di colloquio, istanze e reclami

Art. 38 - Obblighi di servizio

- 1. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con puntualità in perfetto ordine nella persona e con vestiario e l'equipaggiamento prescritto. È suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Servizio è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.
- 2. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 39 - Segreto d'ufficio e riservatezza

- 1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.
- 2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante, in osservanza di specifiche direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.
- 3. È' fatto inoltre divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico

Art. 40 – Saluto

- 1. Il personale di Polizia Locale, in divisa, rende il saluto militare alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle istituzioni ed alle autorità che le rappresentano, ai cortei funebri, verso il superiore che deve rispondervi, al Sindaco e Assessore al ramo, nonché ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio,
- 2. È' dispensato dal saluto:
- Il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito all'espletamento dei compiti di istituto;
- Il personale alla guida o a bordo di veicoli;
- Il personale in servizio di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza del copricapo

TITOLO VIII DOTAZIOI

Art. 41 - Uniformi

- 1. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione Comunale, della foggia e caratteristiche prescritte dalle norme regionali vigenti e contenute, più compiutamente, nell'Allegato "B" del Regolamento Regionale sulle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti di dotazione alla polizia locale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 11.04.2017.
- 2. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti del vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.
- 3. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva / primaverile e autunnale / invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante. Con disposizione di servizio il Comandante della P.L, in relazione alle stagioni e al vestiario disponibile, definisce la tipologia dei capi che i componenti del Corpo di PL dovranno indossare per servizi operativi, servizi interni e servizi di rappresentanza.
- 4. L'uso degli abiti civili può essere disposto dal Comandante, ove ricorrano particolari motivazioni di impiego tecnico-operativo.
- 5. E' dispensato dall'uso dell'uniforme il Responsabile del Servizio/Comandante, fatta eccezione per i servizi di rappresentanza.
- 6. Le riparazioni dell'uniforme e dell'equipaggiamento e la loro sostituzione, salvo i casi di incuria, prima delle sostituzioni temporali fissate, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 7. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di ordine e pulizia, dignità e decoro.
- 8. È vietata ogni modifica dell'uniforme. È vietato l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme e l'aspetto esteriore.
- 9. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici per il personale femminile, devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante.
- 10. L'Ente provvede a dotare il personale della Polizia Locale di vestiario secondo le quantità,

tipologie, durata e scadenze indicate nell'art. 12 della Legge Regione Puglia n. 37/2011 ed all'allegato "B" del Regolamento Regione Puglia n. 11 /2017.

- 12 II vestiario, corredato dei necessari segni distintivi, deve rispondere alle esigenze di istituto secondo quanto disposto in tal senso dal suddetto Regolamento Regionale nonché dalle caratteristiche prescritte dalle norme regionali vigenti e contenute, più compiutamente, nell'Allegato "C" del Regolamento Regionale sulle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti di dotazione alla polizia locale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 11.04.2017
- 14. Il Comandante in relazione al servizio da svolgere dispone anche la tipologia di uniforme da indossare (divisa ordinaria, capi specifici per servizi speciali uniforme da motociclista, uniforme operativa, cambio uniforme stagionale)

L'uniforme di rappresentanza e l'uniforme di gala è indossata nelle cerimonie ufficiali di rappresentanza e negli altri casi stabiliti di volta dal Comandante.

Art. 42 - Tesserino di riconoscimento

- 1. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è rilasciato un tesserino di riconoscimento che certifica l'identità e la qualifica della persona.
- 2. Il tesserino di riconoscimento deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato "D" del Regolamento Regionale sulle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti di dotazione alla polizia locale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 11.04.2017.
- 3. Il tesserino deve essere esibito su richiesta e, preventivamente, nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.
- 11. il tesserino va restituito all'atto della cessazione del servizio e ritirato a seguito di sospensione dal servizio.
- 12. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di polizia ed al Comando lo smarrimento o la sottrazione del documento.

Art. 43 - Strumenti in dotazione e distintivi

- 1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale (strumenti operativi e veicoli) sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato "A" del Regolamento Regionale n. 11/17. L'uso dei mezzi in dotazione è consentito solo al personale abilitato ed in possesso della prescritta patente di guida, L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio è disposta dal Comandante responsabile del servizio con ordine di servizio. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comando.
- 2. È fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Servizio da parte di persone non appartenenti al Servizio stesso fatta eccezione per i veicoli non allestiti a seguito di specifica disposizione del Sindaco. Il trasporto di terzi potrà avvenire solo per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, di cui dovrà essere informato il Comandante Responsabile del servizio.
- 3. Quando le necessità lo richiedano, potranno essere usati i segnali distintivi, ivi compresi quelli acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.
- 4. I veicoli devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.

Art. 44 - Armamento

- 1. L'armamento del Servizio di Polizia Locale ai fini ed agli effetti della legge 7 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, è fornito a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati delle armi di ordinanza per l'espletamento dei servizi d'istituto.
- 2. La dotazione, il trasporto, il porto, la custodia, le esercitazioni al tiro, l'impiego di armi e munizioni, il tiro delle stesse, l'uso di eventuali mezzi di coercizione e l'individuazione dei servizi

svolti armati e materia disciplinata da apposito regolamento secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Puglia n. 11 del 11.04.2017.

Art. 45 - Strumenti di autotutela

- 1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela che non sono classificati come armi.
- 2. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 11 del 11 aprile 2017 avente ad oggetto "caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale" per strumenti di autotutela, che hanno scipi e natura esclusivamente difensiva, si intendono:
- a) lo spray antiaggressione
- b) il distanziatore
- c) il giubbotto di protezione balistica
- d) i guanti anti taglio e anti perforazione
- e) manette.
- 3. I suddetti strumenti devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dal suddetto Regolamento Regionale n 11 del 11.04.2017 e sono dati in dotazione al personale dal Comandante Responsabile del servizio in relazione ai servizi da svolgere a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti ormativi che ne legittimano l'utilizzo.

Art. 46 - Cessazione dal servizio

1. Al momento della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ciascun appartenente al Corpo o servizio di Polizia Locale deve restituire la dotazione presa in carico all'assunzione ed aggiornata nel corso del servizio.

TITOLO IX RESPONSABILITÀ' E RICONOSCIMENTI

Art. 47- Responsabilità disciplinare

- 1. Ferma restando l'applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, costituiscono infrazioni disciplinari le violazioni alle norme del presente Regolamento.
- 1. Si rinvia espressamente al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato con D.P.R.
- n. 62 del 16 aprile 2013 e ad ogni successiva modifica e/o integrazione, nonché al codice di comportamento aziendale.
- 2. Si fa rinvio alle norme previste dalle leggi per quanto attiene la responsabilità amministrativa, civile e penale dei pubblici dipendenti.

Art. 48 - Casi di assenza dal lavoro

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Servizio. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, od in caso di primo turno in almeno coincidenza dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 49 – Accertamenti sanitari

- 1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il perioda di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata dalla competente Autorità Sanitaria.
- 2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato di salute

Art. 50 - Difesa in giudizio

Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale nei limiti e con le modalità dell'art 28 del CCNL del 14.09.2000 ai sensi del quale l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e a l'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 51- Riconoscimenti

- 1. Gli appartenenti al Corpo che si siano particolarmente distinti per diligenza, capacità professionale ed atti di merito, di abnegazione e di coraggio, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 11.04.2017, possono essere premiati come segue:
- encomio scritto del Comandante;
- encomio scritto del Sindaco.
- encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale
- con medaglia della Regione Puglia per meriti speciali
- 2. Le caratteristiche dei nastrini, decorazioni, onorificenze e medaglie per meriti speciali sono specificatamente previste dal suddetto regolamento regionale.
- 3. È consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze della Repubblica Italiana nonché di brevetti di merito o di specialità conseguite nel corso di precedente servizio nelle Forze di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate previa autorizzazione rilasciata dal Comandante del Servizio con proprio atto.
- 4. Non è consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze non conformi alle disposizioni statali o regionali e non autorizzate a norma del presente regolamento.
- 5. Le concessioni di riconoscimenti o di onorificenze saranno inserite nel fascicolo personale.

TITOLO X FESTA DELLA POLIZIA LOCALE E BANDIERA

Art. 52 - Bandiera

Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera, quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è scortata, di norma, da due Agenti oltre l'alfiere.

Art. 53 - Festa annuale del Corpo di Polizia Locale

La ricorrenza della data della festa della Polizia locale e quella del 20 gennaio di ogni anno, festa di S. Sebastiano martire, Patrono della Polizia Locale, è dichiarato festa del Corpo. La ricorrenza potrà essere solennizzata con cerimonie predisposte dal Comando di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 54 - Spirito di Corpo

Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art.- 55 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme anche sopravvenute della disciplina statale e regionale in materia, nonché quelle contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune e nel Regolamento per i Concorsi del Comune medesimo.

Art.- 56 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga il preesistente Regolamento per il Corpo o Servizio di Polizia Municipale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n . 106 del 23.11.1989 e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line. Copia del presente Regolamento viene trasmessa alla Regione Puglia, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Foggia.

\$

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENETI ALLA POLIZIA LOCALE

Divisa invernale

DENOMINAZIONE DEL VESTIARIO	QUANTITA'	DURATA MESI	
Giacca colore bleu completa di fregi	1	24	
Berretto con foderine intercambiabili e fregi	1	12	
Pantaloni color bleu	2	24	
Camicia bianca m.l.	3	12	
Cravatta color bleu	1	12	
Cappotto color bleu	1	60	
Giacca a vento in Goretex con pantalone	1	24	
Impermeabile	1	48	
Guanti in pelle nera	1	12	
Scarpe in pelle color nero	1	12	
Calze color bleu	8	12	
Borsa in pelle o cuoio bianco	1	24	
Cinturone in nepal bianco compl spallaccio, fondina e	1	24	
porta caricatore			
Fischietto in metallo con catenina e cordellina	1	36	

Stivali in pelle di color nero	1	24	
Foderina per berretto impermeabilizzata e rifrangente	1	36	
Stivale in gomma per la pioggia di colore nero	1	36	
Placca numerata	1	60	
Maglione a dolce vita di colore bleu	1	24	
Maglione a V di colore bleu	1		

Uniforme Estiva/Autunnale

DENOMINAZIONE DEL VESTIARIO	QUANTITA'	DURATA MESI
Giacca completa di fregi in gabardine di color bleu	1	24
Pantaloni color bleu	1	24
Calze di cotone color bleu	1	12
Camicia bianca a manica corta	1	12
Pullover color bleu	1	24
Berretto completo di fregi e foderine	1	12
Mostrine metalliche con stemma Comune	1	24
Scarpe in pelle di color nero	1	12
Tubolari in stoffa	1	12
Giubbino corto in Goretex	1	36
Cintura in canapa con placca	1	12

MOTOCICLISTI (Variante rispetto alla divisa invernale degli appiedati)

DENOMINAZIONE DEL VESTIARIO	QUANTITA'	DURATA MESI
Pantaloni alla cavallerizza, in diagonale lana, colore	1	12
bleu scuro		
Maglione colore bleu, tipo dolce vita	1	12
Stivali di cuoio nero tipo POLSTRADA	1	48
Cinturone di cuoio bianco con fondina in pelle bianca	1	36
Guantoni da motociclista in pelle nera con risvolti	1	36
bianchi rifrangenti		
Casco omologato	1	60
Calzettoni colore bleu in lana per stivali	8	1

Uniforme di gala e di rappresentanza

DENOMINAZIONE DEL VESTIARIO	QUANTITA'	DURATA MESI
Giacca Blu/Bianca e pantalone bleu	1	60
Casco bianco con stemma Comune (Escl. Uff.)	1	60
Guanti bianchi (Solo Agenti e Sovrintendenti)	1	60
Guanti neri (Solo Uff. e sott. Uff.)	1	60
Cinturone bianco pelle (Solo Agenti e	1	60
Sovrintendenti)		
Cordellino	1	60